



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 391

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

N. 21 del 17-05-2021

**OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI
NEL TERRITORIO COMUNALE CON PRESENZA DI AMIANTO ALLA DITTA FERBAT SRL
UNICO SOCIO - BIENNIO 2021/22.**

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di maggio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

URBANISTICA-AMBIENTE

PREMESSO CHE

- Con D.C.C. n. 9 del 06/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con D.G.C. n. 35 del 08/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), relativo al bilancio di previsione 2021/2023, ed il piano dettagliato degli obiettivi;
- Il Comune di Montegiorgio ha in essere un contratto di appalto rep. N. 190 del 17.11.2017 con la ditta "La Splendente" soc. coop. di Petritoli, relativo al Servizio di Gestione Integrata dei Servizi di Igiene Urbana, nel quale non sono compresi i servizi di micro-raccolta e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto abbandonati nelle aree pubbliche del territorio comunale;
- Nelle aree pubbliche del territorio comunale si presentano episodi di abbandoni rifiuti anche pericolosi contenenti amianto;
- Al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, è necessario dare luogo ad uno specifico procedimento di bonifica attraverso il risanamento dell'area in questione, consistente nell'accurata rimozione, ad opera di Impresa abilitata, dei rifiuti di eternit abbandonati;
- con Deliberazione di G.M. n. 16 del 13.02.2014 ad oggetto "Atto di Indirizzo per avvio raccolta amianto sul territorio comunale" sono stati stabiliti i criteri e le modalità per avviare tale servizio;

RICHIAMATO l'art. 192 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. che recita:

"1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee..."

DATO ATTO che, a causa di ritrovamenti di rifiuti contenenti amianto in aree pubbliche, abbandonati ad opera di ignoti occorre, comunque, che l'amministrazione provveda ad eliminare tale pericolo costituito da questa tipologia di rifiuto, che non rientra tra quelli classificabili come RSU;

CONSIDERATO che l'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di ottenere un miglioramento della qualità della vita e ambientale del proprio territorio anche attraverso forme di sensibilizzazione e prevenzione di patologie spesso derivanti da un non corretto utilizzo o smaltimento di materiale pericoloso;

DATO ATTO che con Determinazione del Servizio Urbanistica-Ambiente R.G. n. 359 del 14.05.2018 è stato affidato per tre anni il servizio di micro-raccolta e smaltimento di rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche comunali con presenza di amianto alla ditta FERBAT srl Unico Socio con sede a Montegiorgio in Via Manlio Massini 13/15 P.I. 01457760443 per l'importo complessivo stimato in €. 10.028,40, compresa IVA;

CONSIDERATO che a detta Determinazione era allegato il Capitolato prestazionale del Servizio che all'art. 3 prevedeva:

"La durata complessiva dell'affidamento del servizio è stabilita in anni tre (anni) dalla data di sottoscrizione della convenzione e dal presente disciplinare tecnico. E' consentita la proroga del Servizio per ulteriori anni due alle stesse condizioni e prezzi dell'affidamento originario"

CONSIDERATO che, per la particolarità del servizio, è necessario avvalersi di ditte specializzate che offrono la garanzia del rispetto delle norme di sicurezza per il materiale da rimuovere, la celerità dell'intervento, la continuità dello stesso anche con più chiamate e/o segnalazioni nell'arco della stessa giornata e con costi limitati;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RILEVATO che la ditta ha sempre offerto un puntuale e preciso servizio di raccolta a chiamata da parte di questo Ente, ha dato prova di disporre di personale e mezzi adeguati al servizio garantendo una immediata e controllata messa in sicurezza del materiale abbandonato, contribuendo a mantenere l'intero territorio libero da tipologie di materiali di amianto o contenenti amianto;

DATO ATTO che la tipologia di servizio e materiali trattati richiede interventi rapidi ed urgenti per la tutela della salute pubblica, tanto che è necessario disporre di una ditta adeguatamente attrezzata e posta nelle vicinanze delle aree interessate e comunque entro un raggio non superiore a 10/15 Km dal territorio comunale;

ACCERTATO che il Comune non ha disponibili uomini e mezzi per l'esecuzione delle operazioni necessarie alla bonifica con il recupero del materiale abbandonato per cui si ritiene che l'unica forma per garantire tale servizio sia quella di procedere con affidamento a ditte esterne e qualificate;

RILEVATO, quindi, che sulla base delle considerazioni sopra esposte si possa procedere alla proroga del servizio in essere per ulteriori due anni alle stesse condizioni e prezzi pattuiti nell'affidamento originario;

VISTO che la ditta FERBAT srl Unico Socio con sede Montegiorgio in Via Manlio Massini 13/15 P.I.01457760443 aveva proposto le seguenti condizioni economiche nell'affidamento originario:

- A) Costo fisso annuale per pratiche ed analisi necessarie alla verifica del materiale rinvenuto € 500,00 oltre IVA;
- B) Per il ritiro del materiale rinvenuto contenente amianto € 1,60 Kg oltre IVA;

CONSIDERATO che, sulla base dei rifiuti rinvenuti nelle aree pubbliche negli ultimi tre anni, si può ipotizzare un quantitativo annuo di rinvenimenti pari a 300kg, tali per cui l'importo annuo stimato è di € 980,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 1.195,60 annui, che per il servizio biennale implica una spesa di € 2.391,20 compresa IVA;

PRESO ATTO CHE non è necessario procedere all'acquisizione di tale servizio attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato da ultimo dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, per affidamenti di importo inferiore a €40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO altresì l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell'art. 37, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

CONSIDERATO che sono stati verificati i requisiti generali e speciali, come indicati dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 4.2 par. 4.2.2. delle Linee Guida n. 4 ANAC "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", sulla base delle autocertificazioni rese dall'operatore economico, mediante consultazione del casellario ANAC e verifica del DURC;

VISTA Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i. che prevede la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO l'articolo 1, comma 629, lettera b, della Legge di Stabilità 2015 (**Legge n. 190/2014**), che ha introdotto l'**articolo 17-ter del DPR n. 633/72**;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dove:

- **all'art. 182** vengono stabilite le fasi di gestione della spesa quali: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e pagamento;
- **all'art. 183** viene stabilito che l'impegno è la fase con la quale a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata si determina la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio;

VISTI e richiamati:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 16 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all'art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto: "*2. nelle amministrazioni [...] al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. [...]*";
- la Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i

VERIFICATA la disponibilità al capitolo 1573 del bilancio corrente;

VISTO che alla proroga del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti contenenti amianto è stato attribuito il CIG. Z4B31C082C;

VISTO il D.U.R.C. protocollo INPS_25063973, scadenza validità 24.06.2021;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 31.12.2020 con la quale alla sottoscritta Ing. Elena Lombardi è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Urbanistica-Ambiente;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

PER TUTTO QUANTO SOPRA,

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
2. **DI PROROGARE**, per le motivazioni esposte in premessa, per il biennio 2021-2022 l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche comunali con presenza di amianto alla ditta FERBAT srl Unico Socio con sede a Montegiorgio in Via Manlio Massini 13/15 P.I. 01457760443, alle stesse condizioni e prezzi dell'affidamento originario, come previsto dalla Determinazione R.G. n. 359 del 14.05.2018, stimando un importo annuo pari a €. 980,00 oltre IVA al 22%, per un valore totale annuo di €. 1.195,60, che complessivamente implica una spesa di €. 2.391,20 per gli anni 2021-2022;
3. **DI IMPEGNARE** al capitolo 1573 del bilancio corrente, la somma annua di €. 1.195,60 compresa IVA al 22%, per l'importo complessivo di €. 2.391,20 riferito al biennio 2021-22, riguardante il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti abbandonati contenenti amianto;
4. **DI DARE ATTO e APPROVARE** l'allegato capitolato prestazionale di esecuzione del Servizio, facente parte già del precedente affidamento, fatti salvi gli aggiornamenti degli importi effettuati sulla base dei quantitativi di raccolta stimati, che la ditta dovrà rispettare allegando il piano di sicurezza per la raccolta e smaltimento del materiale recuperato;
5. **DI CONSIDERARE** il presente atto determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
6. **DI STABILIRE** che la proroga dell'affidamento ha il CIG Z4B31C082C;
7. **DI DARE ATTO** che la ditta è in regola con il D.U.R.C. protocollo INPS_25063973, scadenza validità 24.06.2021;
8. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Elena Lombardi;
9. **DI DARE ATTO** che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L.;
10. **DI DARE ATTO** che, mediante la sottoscrizione della determina, l'Operatore Economico ai sensi del Reg. 579/2016 autorizzerà l'Ente al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali strettamente correlati alla prestazione in oggetto;
11. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
12. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

13. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
14. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art.6bis della legge 241 del 1990, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, neanche potenziale, in capo al predetto Responsabile;
15. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
 - dell'Art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
 - dell'Art. 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
 - dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
16. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione dell'atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo



SERVIZIO URBANISTICA-AMBIENTE

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER PROROGA DI DUE ANNI 2021/22 DEL SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA AMIANTO ABBANDONATO SU AREE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO COMUNE DI MONTEGIORGIO

CIG: Z4B31C082C

Art. 1- Oggetto del servizio

Il comune di Montegiorgio, al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità, garantisce nel proprio territorio, attraverso ditta specializzata, il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi contenenti amianto provenienti da abbandoni e/o attività non autorizzata.

Art. 2- Descrizione del servizio

Il Servizio prevede la raccolta, il trasporto dei rifiuti contenenti amianto abbandonati sulle strade ed in aree pubbliche o aree comunque soggette ad uso pubblico ed il conseguente e necessario svolgimento dell'iter previsto dalle vigenti normative per adempiere correttamente al suo smaltimento.

I materiali si distinguono nelle seguenti tipologie:

- A) Lastre di Cemento Amianto
- B) Manufatti di vario tipo contenenti amianto in matrice compatta, quali ad esempio canne fumarie, tubazioni, vasche, mattonelle in vinil-amianto;
- C) Materiali contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;

In base alle suddette tipologie si distinguono i seguenti codici CER conformemente all'Allegato D parte IV del D.lgs 152/2006

- 1) Materiali da costruzione contenenti amianto 170605
- 2) Materiali in genere diversi dai materiali da costruzione contenenti amianto 170601

Il servizio consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) Sopralluogo presso i siti oggetto di segnalazione per verificare lo stato dei luoghi
- b) Esecuzione attività istruttoria e preparatoria presso gli enti competenti per il conseguimento dei pareri favorevoli richiesti compreso le pratiche tecniche/amministrative necessarie alle attività di raccolta.
- c) Raccolta e confezionamento dei materiali e/o rifiuti contenenti amianto, messa in sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
- d) Carico, trasporto e smaltimento c/o discarica autorizzata e/o deposito preliminare laddove richiesto e consentito dalla normativa in materia dei rifiuti prodotti durante l'intervento.
- e) Sopralluogo anche congiunto con il Servizio Ambiente per la verifica dell'efficacia del servizio svolto

Nel caso si verificassero impedimenti nella corretta esecuzione del Servizio, quali indisponibilità degli impianti di smaltimento o inesatta /carente/mancante documentazione agli enti competenti che comporta il ritardo



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

nella raccolta e ritiro del materiale la ditta incaricata provvederà alla immediata messa in sicurezza del materiale nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3- Durata del servizio e ammontare dell'importo annuo

La durata complessiva della proroga dell'affidamento del servizio è stabilita in anni due (anni) dalla data di sottoscrizione della convenzione e dal presente disciplinare tecnico. La presente proroga del servizio è alle stesse condizioni e prezzi dell'affidamento originario.

La quantità di materiale da raccogliere e smaltire annualmente per l'intero territorio comunale è stimata in Kg. 300,00 annui. In caso di necessità di integrare le quantità sopra riportate si provvedere con ulteriore apposito atto del Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente.

La ditta incaricata ha l'obbligo di fornire adeguata documentazione (pesatura) del materiale raccolto presso pesa autorizzata.

L'importo complessivo annuo del servizio è stabilito in €. 1.195,60.

Per l'espletamento del presente Servizio gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i. sono valutati pari al 3% dell'importo complessivo del servizio per il biennio.

Art. 4- Requisiti ditta incaricata

L'impresa a cui è affidato il Servizio di micro raccolta dell'amianto abbandonato deve:

- Essere iscritta alla Camera di Commercio e ai sensi dell'art. 212 comma 5 del D.lgs 152/2006, secondo quanto previsto al D.M. 120/2014 e s.m.i. all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi alla Categoria 5 classe F o superiore e Categoria 10A classe D o superiore.
- Utilizzare personale qualificato ed in possesso dello specifico patentino/attestato regionale per le opere di bonifica da amianto, dotato di certificato di idoneità alla mansione.
- Rispondere ai requisiti indicati dal D.lgs 81/2008 e s.m.i. e dall'art. 212 del D.lgs 152/2006 ed avere adempiuto agli obblighi indicati dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.
- Essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di cui al servizio richiesto.
- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016
- Adottare tutte le norme di sicurezza per i propri lavoratori addetti e garanzia di tutte le misure atte a tutelare la salute pubblica. Il comune di Montegiorgio al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità organizza nel proprio territorio, attraverso ditta specializzata, il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi contenenti amianto provenienti da abbandoni e/o attività non autorizzata.

Art. 5- Oneri a carico della ditta affidataria del servizio

La ditta affidataria del servizio avrà a suo carico i seguenti oneri e costi:

- Sopralluogo nell'area oggetto di abbandono del materiale.
- Eventuale prelievo di campione del materiale contenente amianto e relative analisi di laboratorio e certificati previsti dalla vigente normativa.
- Stesura del piano di lavoro-sicurezza (ove necessario) e relativo benessere dell'ASUR Area Vasta n. 4 competente della notifica ai sensi dell'art. 250 del D.lgs. 152/2006.
- Circostrizione dell'area di cantiere e relativa segnaletica.
- Recupero tramite manodopera specializzata ed in regola con le norme antinfortunistiche del materiale contenente amianto, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata.
- Relativi alla documentazione tecnica necessaria quale:
 - Piano di lavoro presentato all'ASUR Area Vasta n. 4
 - Nulla-Osta Asur per inizio lavori
 - Lettera di comunicazione per inizio e fine lavori all'ASUR Area Vasta n. 4
 - Emissione di FIR e scheda Sistri



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- Report fotografico prima e dopo l'intervento.
- Relativi al personale, attrezzature, dotazioni, materiali di consumo (DPI personali, bigbag) e tutti dispositivi necessari alla ditta per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio per rendere il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dal D.lgs 81/08.
- Costi relativi alla sicurezza

Art. 6- Obblighi e responsabilità ditta affidataria del servizio

L'impresa è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti in applicazione del servizio di raccolta e smaltimento amianto abbandonato nel comune di Montegiorgio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi del settore di riferimento, alla categoria nei tempi e nei modi previsti dalle singole norme.

La ditta affidataria del servizio ha l'obbligo di predisporre quanto occorre per assicurare in tutte le fasi lavorative l'incolumità del personale addetto al servizio con ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortunio sia del personale che di terzi coinvolti nelle operazioni di recupero.

Il comune di Montegiorgio ed il responsabile del Servizio, come ogni altro funzionario dell'Amministrazione Comunale, è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale nell'esecuzione e nello svolgimento del servizio.

Nelle operazioni che possono dare luogo a dispersione di fibre di amianto i lavoratori dovranno essere muniti di idonei mezzi di protezione individuale.

Tutti i mezzi di sollevamento dovranno essere adeguatamente verificati e controllati prima di ogni intervento al fine di evitare cedimenti di argani, corde, verricelli, agganci ecc.

Per la raccolta delle lastre di copertura in cemento amianto è prevista la rimozione effettuata in condizioni di sicurezza ed in particolare dovranno essere usate tute monouso tyvek certificate per polveri nocive, guanti, copricapo, calzari, scarpe antinfortunistiche lavabili e maschere con filtro idoneo P3 capaci di impedire la respirazione delle fibre di amianto potenzialmente disperse.

L'impresa affidataria rimane la sola ed unica responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a cose, persone e animali sia di proprietà comunale che di terzi nell'esecuzione del servizio.

Art. 7- Riferimento a leggi e regolamenti

Nell'esecuzione del servizio la ditta affidataria dovrà tenere conto di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 dalla normativa specifica sull'Amianto (L. 257/1992, D.M. 14.05.1996, Decreto 20.08.1998) oltre a quanto previsto dal D.lgs 152/2006 e dal D.lgs 81/2008 e loro s.m.i.

Art. 8- Consistenza e designazione del servizio

Il servizio di raccolta e smaltimento dell'amianto abbandonato è considerato a tutti gli effetti servizi di pubblica utilità e pertanto non potrà essere sospeso o abbandonato da parte della ditta affidataria

Art. 9- Penali

In caso di mancata raccolta del materiale abbandonato contenente amianto dopo la comunicazione, anche telefonica, del servizio Urbanistica-Ambiente comunale protratta per un periodo superiore alle 72 e fino alle 80 ore sarà applicata una sanzione di €. 50,00 per la prima infrazione. In caso di continuata inadempienza della ditta per un periodo superiore alle 80 ore la sanzione è stabilita in 80, euro per ogni ora di ritardo. Le sanzioni contenute nel presente articolo producono i loro effetti solo per colpe derivanti dalla ditta affidataria.

Art. 10- Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari

Il pagamento del Servizio sarà effettuato nei termini di legge previo esito favorevole delle verifiche per il corretto svolgimento dello stesso su conto corrente dedicato ai sensi della legge 163/2010 e s.m.i.. La fatturazione elettronica dovrà riportare il codice CIG e dovrà essere a cadenza mensile e/o sulla base del servizio svolto. Le fatture non saranno accettate e conseguentemente non saldate qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni svolte. La ditta affidataria del Servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Art. 11- Vincolo Giuridico e Cauzione

La ditta affidataria del Servizio a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla prestazione richiesta dovrà provvedere a produrre polizza multirischi dell'azienda che rimarrà responsabile esclusiva per i danni a cose e persone che potrebbero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio per conto del Comune di Montegiorgio.

Art. 12- Controversie

Ogni eventuale controversia tra il Comune di Montegiorgio e la ditta affidataria del Servizio che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario del Foro di Fermo territorialmente competente.

Per accettazione

Il Responsabile del servizio Urbanistica-Ambiente

Per la ditta affidataria

Ferbat srl Unico Socio

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Elena Lombardi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Lombardi Elena



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 17-05-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Elena Lombardi
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 21-05-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Elena Lombardi
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 24-05-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 24-05-2021 al 08-06-2021 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 755 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Elena Lombardi